

COMUNE DI BOLOGNA

=====

CONTRATTO DI APPALTO PER GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "IL GIARDINO SEGRETO"

CIG.: 8780652740

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 4 del mese di novembre in Bologna, nella Sede Municipale, innanzi a me, Dott. Roberto Finardi, Segretario Generale del Comune di Bologna, in qualità di Ufficiale Rogante del Comune medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 4, lettera c), del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", intervengono anche da remoto, connessi in via telematica, nel presente contratto a mezzo di rappresentante come infra specificato:

- il COMUNE DI BOLOGNA (CF/P.IVA 01232710374), con sede in Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore n. 6, in persona della Dott.ssa Pompilia Pepe, nata a Montecalvo Irpino il 18.7.1966, nella sua qualità di Capo Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma a nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bologna, ed agisce in base all'incarico conferitogli da atto del Sindaco, PG. N. 486319/2021;
- il Sig. Montanarini Maurizio, nato ad Addis Abeba (Etiopia) il 09/01/1941, rappresentante legale di Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa, C.F. e P.IVA 03772490375 con sede legale in Bologna, Via Cristina da Pizzano n. 5, domiciliato per la carica presso la sede dell'impresa, ove sopra, il quale interviene nel presente atto, nella sua qualità di Legale rappresentante dell'altra parte.

Io, Segretario Generale rogante sono certo della identità personale e qualifica di detti comparenti, i quali, nel nome come sopra, mi chiedono di ricevere questo atto al quale

PREMETTONO

- che con determinazione dirigenziale P.G.n. 347956/2021 del 30/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva, in esito allo svolgimento della procedura aperta svolta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, all'aggiudicazione del lotto 2 – Gestione del Nido d'infanzia “Il giardino segreto”, a favore di Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa;
- che è stata fatta la comunicazione di cui all'art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 in data 30 luglio 2021 e non si è applicato il termine dilatorio per la stipula del contratto, in quanto è stata presentata una sola offerta, come previsto dall'art. 32, comma 10 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- che con determinazione dirigenziale P.G.n. 405165/2021 de 14/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata attestata l'efficacia dell'aggiudicazione;
- che con determinazione dirigenziale P.G.n. 356178/2021 esecutiva dal 5.8.2021, è stata subimpegnata la somma relativa al presente contratto;
- che con verbale P.G.n. 386718\2021 il RUP ha ordinato l'esecuzione in via anticipata del servizio a partire dal giorno 01/09/2021;

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra il Comune di Bologna e l'Impresa, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Bologna, come sopra rappresentato, di seguito denominato stazione appaltante, affida all'appaltatore che, in persona del suo legale rappresentante, accetta, la gestione del Nido d'infanzia “Il giardino segreto”, secondo quanto descritto nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto.

ART.2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto e concorrono a determinarne il contenuto i seguenti documenti: Capitolato Speciale di Appalto, Offerta Tecnica, Offerta economica, Patto d'integrità, Planimetrie, Accordo di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali.

I documenti sopra elencati, seppure non materialmente riportati nel testo del presente contratto di appalto, sono pienamente conosciuti dalle parti e vengono dai contraenti sottoscritti con firma digitale e conservati come per legge.

ART.3 - VALORE DEL CONTRATTO

Il valore complessivo del contratto, è di Euro 568.965,60 (cinquecentosessantottomilanovecentosessantacinque/60), oltre I.V.A. a carico della stazione appaltante, ai sensi di legge.

Il prezzo mensile per ciascuno dei 12 posti da settembre a dicembre ammonta a euro 903,12 e per il mese di luglio ammonta a euro 451,56 . Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono stimati pari a zero.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs.50/2016, l'Amministrazione Comunale potrà imporre all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto stesso. L'appaltatore è pertanto tenuto a fornire quanto richiesto alle condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha durata di 5 anni scolastici, dal 1 settembre 2021, data della avvenuta esecuzione anticipata, al 31 luglio 2026.

L'appaltatore si impegna, per tutta la durata del contratto di cui al presente articolo, a garantire l'erogazione del servizio.

ART.5 – ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione (comprensiva di manutenzione ordinaria degli immobili ed altri oneri) del nido d'infanzia "Il giardino segreto" nei locali ubicati in Bologna, Vicolo Borchetta n. 5.

Secondo la normativa regionale vigente la capienza massima del nido (comprensiva dell'incremento del 15%) è pari a 12 posti che saranno interamente riservati al Comune di Bologna. L'Amministrazione utilizzerà questi posti a favore di bambini in età 12 - 36

mesi che, avendo presentato domanda di iscrizione ai nidi comunali, avranno espresso preferenza per il nido e si troveranno in posizione utile nella graduatoria comunale.

La gestione dovrà assicurare il buon funzionamento del servizio secondo modalità organizzative congruenti con la loro caratterizzazione educativa e che assicurino il perseguimento delle finalità e degli obiettivi contenuti nel Regolamento Comunale dei nidi d'Infanzia e il rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia.

In particolare l'aggiudicatario nella gestione del servizio dovrà garantire il mantenimento dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, secondo quanto disposto dalla L.R.19/2016 e dalla direttiva regionale approvata con Deliberazione di Giunta Regionale 1564/2017, e provvedere al rinnovo dell'autorizzazione in essere nella quale subentrerà per effetto dell'aggiudicazione dell'appalto.

Dovrà inoltre garantire il possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento del servizio in conformità con quanto previsto dall'art. 21 comma 3 della L.R. 19/2016 e dalla direttiva regionale approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 704/2019.

All'aggiudicatario sarà consegnata la parte di immobile indicata nella planimetria allegata al presente contratto. I locali sede del servizio, di proprietà di ASP Città di Bologna, saranno messi a disposizione gratuitamente per tutta la durata del contratto.

ART.6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le modalità di esecuzione del servizio sono prescritte nella parte B del Capitolato Speciale D'Appalto.

ART.7 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione comunale potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli nel servizio al fine di valutare l'andamento della gestione sia sotto l'aspetto organizzativo che educativo, verificando il buon funzionamento del servizio, la qualità delle prestazioni fornite e il livello di soddisfazione delle famiglie.

Il Comune avrà facoltà di effettuare momenti di osservazione pedagogica sul servizio, tramite i coordinatori pedagogici dell'Area Educazione Istruzione e nuove generazioni.

È facoltà inoltre dell'Amministrazione Comunale ispezionare e controllare lo stato delle sedi, degli arredi e delle attrezzature in ogni momento.

Il controllo sarà effettuato da parte del personale del Comune di Bologna, con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei, con modalità tali da non creare disservizi.

Il Comune potrà altresì avvalersi di personale specializzato per la verifica di aspetti tecnicamente complessi nello svolgimento dei servizi.

Il gestore sarà tenuto a fornire dati, report e ogni altra informazione richiesta per l'esercizio della predetta attività di controllo.

ART. 8 – PAGAMENTI ED OBBLIGHI DI TRACCI ABILITA'

L'Amministrazione Comunale corrisponderà all'appaltatore la differenza tra il prezzo mensile di Euro\posto offerto in sede di gara, I.V.A. esclusa e la retta dovuta al gestore direttamente da ciascun utente per ogni posto bambino a sé riservato, fino ad un massimo di 12 posti, come dettagliatamente indicato all'Art. A.3 del Capitolato.

Le fatture dovranno essere emesse il mese successivo all'effettuazione delle prestazioni del mese precedente, compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana e intestate a:

COMUNE DI BOLOGNA - AREA EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI - Piazza Liber Paradisus nr. 10 - 40100 Bologna C.F. 01232710374.

A decorrere dalla data del 31/03/2015, il Comune può accettare solo ed esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, unitamente al successivo Articolo 25 del DL 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, Articolo 1, commi da 209 a 214.

Per quanto sopra, le fatture elettroniche dovranno riportare i dati in seguito indicati:

- CODICE UNIVOCO UFFICIO XGO2HK
- CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 8780652740

Le fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti e dovranno riportare il numero di conto corrente bancario sul quale dovranno essere accreditate le somme.

Saranno a carico dell'appaltatore le spese derivanti da accrediti in c/c bancari.

Ai fini della liquidazione e del pagamento della spesa, il responsabile individuato provvederà al controllo sulla regolarità delle prestazioni eseguite e della corretta fatturazione.

Il pagamento sarà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro 30 gg dalla data di ricevimento delle fatture. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15 dicembre al 15 gennaio) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.

Sono a carico dell'impresa le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, l'Appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, solo tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'Appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'Articolo 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata

comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tranciabilità delle operazioni costituisce di diritto causa di risoluzione del contratto.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere sospeso da parte dell'Appaltatore. Qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 9 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL' APPALTATORE

L'appaltatore dovrà assumersi tutti gli obblighi discendenti dalla gestione del servizio, in attuazione di quanto presentato nell'offerta ed accettato dall'Amministrazione, uniformandosi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio oggetto del presente appalto .

Fermo restando quanto riportato nelle disposizioni del Capitolato, l'appaltatore si obbliga:

- a mantenere i requisiti previsti dalla normativa vigente per il servizio oggetto del presente contratto, con particolare riferimento a quelli stabiliti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dalla L.R. 19/2016 e dalle direttive attuative;

- a richiedere il subentro nell'autorizzazione al funzionamento in essere e a rinnovarla alla scadenza; a richiedere e ottenere l'accreditamento ai sensi della citata normativa regionale;

- a farsi carico della riscossione integrale delle rette direttamente da ciascun utente per gli iscritti;

- a farsi carico della riscossione di eventuali rette non corrisposte dagli utenti, senza nulla pretendere dal Comune e senza che questo costituisca motivo di sospensione o decadenza dell'utente dal servizio;

- a individuare tra il proprio personale un referente del gestore Responsabile per il presente contratto, sempre reperibile, incaricato di tenere i rapporti con l'Amministrazione per l'esecuzione del contratto, il cui nominativo è stato comunicato prima dell'avvio del servizio;

- a disporre di una sede stabile e strutturata, nel territorio della provincia di Bologna, per tutta la durata del contratto;

- a farsi carico delle assicurazioni, delle spese relative alla sicurezza, alle pulizie, alla manutenzione ordinaria dell'immobile, delle attrezzature e degli arredi utilizzate per il servizio nonché al pagamento delle utenze come precisato al Art. B.3.1 Oneri a carico dell'appaltatore del capitolato;

- a mantenere la dotazione, anche mediante riacquisto quando necessario, dei beni accessori quali ad es. stoviglie, tovagliato ecc. ed ogni altro genere necessario per il funzionamento del servizio, nonché degli arredi e delle attrezzature eventualmente da sostituire;

- a trasmettere entro il 31.12.2025 una relazione sullo stato dei locali con l'indicazione analitica delle attività di manutenzione effettuate, degli arredi e dei beni accessori succitati;

ART. 10 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO

L'Appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni, dovrà inoltre garantire la stabilità del personale educativo.

L'Appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e degli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. Inoltre l'Appaltatore è tenuto al rispetto di quanto previsto dal protocollo di intesa in materia di appalti di lavori, forniture e servizi, stipulato dal Comune di Bologna con i rappresentanti delle categorie economiche P.G.n. 497163/2019 del 08/11/2019.

L'Appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'Appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro come di seguito specificato e porre in essere tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

**ART. 11 - MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA E PREVENZIONE DA COVID-19
PER PERSONALE E UTENTI**

Per tutto il periodo di durata dell'emergenza sanitaria l'appaltatore, con oneri a proprio ed esclusivo carico, deve garantire la sicurezza del proprio personale e degli utenti dal rischio Covid, adeguandosi a tutte le prescrizioni normative, presenti e future, adottate dalle autorità competenti in materia di prevenzione e contrasto del virus SARS-CoV-2, e vigilare sulla corretta applicazione delle stesse da parte dei propri dipendenti e di tutti i soggetti che accedono alla struttura.

ART. 12 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALI

Nel caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel contratto, il Comune invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, richiesta di giustificazioni e invito a conformarsi alle condizioni contrattuali previste nei tempi che saranno espressamente indicati. In ogni caso il termine fissato per la risposta non potrà essere superiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Salvo quanto disposto in materia di risoluzione all'art.15, nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili ovvero nel caso di mancata risposta nel termine indicato, il Comune si riserva di applicare le seguenti penali:

- in caso di inadempimento degli obblighi previsti all'art.A6 del Capitolato secondo i tempi indicati, la penale prevista pari a € 200,00 per ogni mancato adempimento;
- in caso di constatata negligenza, da parte dell'appaltatore, in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nei servizi e salvo che il grave inadempimento non costituisca causa di risoluzione contrattuale: penale fino a € 500,00 per ogni contestazione in relazione alla gravità della negligenza constatata;
- nel caso di mancato adeguamento da parte dell'appaltatore alle condizioni previste dal contratto nel termine indicato nella richiesta di regolarizzazione, per ogni giorno di ritardo penale fino a 100 euro;
- in caso di altri disservizi ed inefficienze gravi derivanti da fatti imputabili al Gestore, fatto salvo che il grave inadempimento non costituisca causa di risoluzione contrattuale: penale fino a € 500,00 per ogni disservizio o inefficienza in relazione alla gravità degli stessi;

L'applicazione delle penali avverrà a seguito di contestazione per iscritto dell'addebito, secondo la procedura sopra descritta, e solo a seguito di definitivo accertamento dell'inadempimento.

In tali casi il Comune procederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi, in attesa di definizione delle contestazioni e, accertato definitivamente l'inadempimento, procederà a trattenere in via permanente la penale sulla prima fattura utile. L'applicazione delle penali avverrà pertanto mediante trattenuta dell'ammontare dall'importo della sanzione dai corrispettivi da liquidare con nota formale di addebito per l'importo delle penali applicate (importo escluso IVA ai sensi dell'art. 15 (comma 1, punto 1) del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.

In mancanza di fatture da liquidare si procederà a trattenere le somme dovute a titolo di penale dalla cauzione.

ART. 13 – MODIFICHE CONTRATTUALI

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP. In caso di variazioni non disposte dal Direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso appaltatore.

ART. 14 - REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI

E' ammessa la revisione prezzi con riferimento al solo costo di manodopera, qualora intervengano rinnovi del CCNL di categoria nell'arco di durata dell'appalto.

A tale revisione si perverrà ad esito di un'istruttoria condotta dalla stazione appaltante ed in contraddittorio tra l'aggiudicatario e il R.U.P., al fine di garantire la sostenibilità complessiva del contratto a partire dalle condizioni di partenza.

ART. 15 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

In caso di inosservanze gravi da parte dell'appaltatore degli obblighi e delle condizioni stabiliti nel presente contratto, l'Amministrazione inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine essenziale, non superiore a dieci giorni. Tale termine decorrerà dalla data del ricevimento della diffida. Resta inteso che la diffida potrà essere consegnata anche a mano.

Il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e per inadempimento nei casi previsti dall'art. 1453 del Codice Civile.

Il contratto potrà inoltre risolversi ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- dopo tre contestazioni di inadempienza contrattuale che risultino fondate oppure a seguito di un'infrazione particolarmente grave;
- in caso di danni rilevanti agli utenti dei servizi dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi da parte del personale dell'appaltatore;
- mancata sostituzione del personale a seguito di accertamento di comportamento scorretto o sconveniente;
- revoca o sospensione del decreto di parità della scuola;

- grave inosservanza delle leggi, norme e regolamenti relativi al personale impiegato nel servizio, mancata applicazione del CCNL di settore e degli accordi sindacali integrativi vigenti, inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- inosservanza delle norme igienico – sanitarie;
- violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- gravi mancanze nella relazione educativa con i bambini accertate da parte degli operatori comunali incaricati di vigilare sul servizio;
- inadeguata o carente capacità da parte dell'appaltatore del servizio di intervenire tempestivamente nelle situazioni segnalate dopo accertamento e verifica;
- gravi danni a impianti e/o beni, attrezzature di proprietà del Comune dovuto a comportamenti dolosi o colposi dell'appaltatore;
- inosservanza di quanto stabilito all'Art. A.8 del Capitolato sul subappalto;
- situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'appaltatore;
- sospensione ingiustificata del servizio anche per una sola volta, funzionamento del servizio con orari e calendari sostanzialmente difformi da quelli stabiliti nel Capitolato;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di quindici giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- frode o evasione fiscale dell'appaltatore;
- grave danno causato all'immagine dell'Amministrazione;
- effettuazione di transazioni finanziarie relative al presente contratto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, modificata dal D.L. n.187/2010

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, l'Amministrazione, accertato l'inadempimento contestato nelle modalità definite dal precedente art. 12, provvederà

ad inviare comunicazione di risoluzione del contratto all'appaltatore regolando al contempo modalità e termini di completamento della gestione.

All'appaltatore del servizio non sarà dovuto alcun indennizzo per la risoluzione anticipata del contratto e l'Amministrazione comunale avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato.

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 16 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore, così come disciplinato dall'art. 103 del D.lgs.50/2016, per la sottoscrizione del contratto ha costituito la garanzia definitiva sotto forma di polizza fidejussoria n. 2329550 della Coface, emessa in data 11.8.2021 a favore della stazione appaltante fino alla concorrenza di Euro 28.448,24.

La suddetta garanzia definitiva, parte integrante del presente atto, è conservata in atti a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

La stazione appaltante potrà richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto fino a un limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto.

L'appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza del presente contratto e per tutta la sua durata ed eventuali proroghe, ha stipulato con UnipolSai Assicurazioni la polizza assicurativa nr. 767/60/1503953 per la Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro e con UnipolSai Assicurazioni la polizza assicurativa nr. 1 003 00000 00124327667 per gli infortuni.

Copia delle polizze assicurative già stipulate e relative quietanze sono conservate in atti presso l'Area Risorse Finanziarie - U.I. Acquisti e presso il RUP.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'appaltatore, non esonerano l'appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'appaltatore di produrre idonea documentazione atta a confermare il rinnovo della copertura assicurativa.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti, per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

ART.18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, le parti, ciascuna per le rispettive competenze e in assenza di differenti precisazioni, opereranno in qualità di Titolari autonomi.

Il Comune di Bologna, per il trattamento dei dati personali dei bambini iscritti al servizio, raccolti nell'ambito del procedimento di iscrizione, riveste il ruolo di Titolare del trattamento e nomina Responsabile del trattamento l'appaltatore che si impegna a garantire al Comune di Bologna, con la sottoscrizione del contratto, che il trattamento di tali dati personali, effettuato per suo conto, avvenga in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di attuazione. In particolare, si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Gli oneri e responsabilità reciproche derivanti dal trattamento di tali dati personali, ai sensi del Regolamento UE sopra richiamato, sono disciplinate dall'accordo tra il Comune di Bologna e l'appaltatore richiamato dall'art. 2 del presente contratto, firmato

dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'appaltatore, titolare dei poteri di firma nell'ambito del trattamento dei dati personali.

Tutti i dati raccolti nell'ambito della gestione del servizio direttamente dagli interessati saranno invece trattati, per le esclusive finalità stabilite nel contratto, dall'appaltatore, in qualità di titolare autonomo del trattamento.

L'appaltatore si impegna, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), nel D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nelle autorizzazioni generali e in eventuali ulteriori provvedimenti, linee guida e pareri formulati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme alla normativa vigente e a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati nel rispetto di quanto definito dagli artt. 5, 24 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

ART.19 – DISPOSIZIONI GENERALI

Al presente contratto, oltre alle disposizioni di cui al capitolato speciale di appalto si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

ART. 20 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto d'appalto sarà sottoposto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 N. 131.

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, inerenti e conseguenti vengono assunte dall'appaltatore che, per lo scopo, ha effettuato a favore della Tesoreria del Comune, Unicredit Banca S.p.A., il versamento di Euro 1.299,02

(milleduecentonovantanove/02), di cui Euro 1.099,02 (millenovantanove/02) per diritti di segreteria, Euro 200,00 (duecentoquaranta/00) per imposta di registro, nulla è dovuto a titolo di bollo; ed Euro 1.263,29 (milleduecentosessantatrè/29) quale rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

IL COMUNE DI BOLOGNA (Dott.ssa Pompilia Pepe)

L'APPALTATORE

Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa (Sig. Maurizio Montanarini)

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Roberto Finardi)

Atto fatto in Bologna, presso la sede municipale allo scopo attrezzata per il collegamento telematico e letto da me, Segretario Generale, ai Signori comparenti collegati da remoto mediante video conferenza i quali, a mia domanda, lo hanno accettato, approvato e dichiarato pienamente conforme alla loro comune volontà avendomi dispensato dal dar lettura dei documenti che ne costituiscono parte integrante avendomi gli stessi dichiarato di averne preso esatta conoscenza in precedenza. Il testo del contratto redatto in PDF viene trasmesso telematicamente per la sottoscrizione che avviene sotto la mia vigilanza con firma digitale.

Atto pubblico amministrativo informatico, redatto elettronicamente da me e da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile, in pagine 16 e letto mediante l'uso e il controllo mio personale degli strumenti informatici, ai comparenti e quindi sottoscritto dalle parti nelle suddette qualità mediante apposizione di firma digitale, ciascuna apposta mediante "dispositivo di firma" idoneo del quale, prima della sottoscrizione di me, Segretario Generale rogante, è stata previamente accertata la validità e l'efficacia temporale:

La firma digitale della Dott.ssa Pompilia Pepe è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da ACTALIS, iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da Digit PA, risulta non revocato né scaduto.

La firma digitale del Sig. Maurizio Montanarini è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da INFOCERT, iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da Digit PA, risulta non revocato né scaduto.

I suddetti comparenti appongono le proprie firme digitali sul file costituente il contratto informatico che non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Firmato digitalmente da:

IL COMUNE DI BOLOGNA (Dott.ssa Pompilia Pepe)

L'APPALTATORE Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa

(Sig. Maurizio Montanarini)

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Roberto Finardi)